



PROCURA GENERALE
presso la Corte di Cassazione

ADUNANZA CAMERALE DEL 2 MARZO 2020

TERZA SEZIONE CIVILE

Presidente: Adelaide AMENDOLA

Relatore: Cristiano VALLE

CONCLUSIONI SCRITTE DEL PUBBLICO MINISTERO

(scadenza termine per il deposito: **11 febbraio 2020**)

N. 11245/2018 Reg. gen.

N. 8 ruolo di adunanza

Il Pubblico Ministero, in persona del sottoscritto Sostituto Procuratore Generale, vista la fissazione di adunanza camerale davanti a Codesta Sezione civile, ex art. 375, comma 2, c.p.c., nel procedimento in epigrafe, per la data sopra specificata, così rassegna le conclusioni scritte di cui all'art. 380 *bis*.1., c.p.c.

Con il motivo di ricorso 1)¹, il CONDOMINIO XXX, lamenta nullità della sentenza, per avere la Corte di appello di Bari rilevato l'inapplicabilità del rito sommario ai procedimenti soggetti al rito speciale del lavoro in materia locatizia, in assenza di qualsivoglia eccezione svolta in primo grado dalle parti convenute, YYY S.p.a. e ZZZ S.p.a., e senza rilevare la novità dell'eccezione stessa, proposta soltanto in grado di appello.

Lamenta, inoltre, che dalla rilevata inapplicabilità del rito sommario la Corte territoriale abbia fatto derivare la nullità della ordinanza decisoria di primo grado, in assenza della deduzione di uno specifico pregiudizio derivante dall'adozione di un rito diverso da quello previsto. La Corte di appello, in ogni caso, avrebbe potuto disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario, stante la presenza di domande riconvenzionali e di garanzia, sottratte al rito del lavoro.

Il Pubblico Ministero osserva quanto segue.

Un recente arresto di legittimità² ha escluso che dalla incompatibilità fra rito sommario e oggetto della domanda proposta possa derivare l'inammissibilità della domanda stessa, essendo tale sanzione, prevista dall'art. 702-ter, comma 2, c.p.c., applicabile unicamente al caso ivi richiamato, di cui all'art. 702-bis, comma 1, c.p.c. *Id est* al caso in cui sia stata proposta con rito sommario una domanda di competenza del Tribunale in composizione collegiale. Nei casi, invece, in cui si ritenga che la domanda, pur essendo di competenza del Tribunale in composizione monocratica, sia incompatibile con il rito sommario, la conseguenza è quella prevista dall'art. 702-ter, comma 3, c.p.c.: il mutamento del rito da sommario a ordinario.

Assunto come dato di partenza l'anzidetto arresto, va peraltro osservato che, nel presente caso, la Corte territoriale non avrebbe potuto operare alcun mutamento del rito, essendo la causa in questione

¹ Non numerato.

² Cass. Sez. III, 18331/2019.

già introdotta, in grado di appello, con il rito ordinario, proprio delle impugnazioni avverso le ordinanze di cui all'art. 702-ter, comma 5, c.p.c.³, in deroga al c.d. principio della ultrattività del rito, che richiede una esplicita previsione normativa. L'alternativa fra le due opzioni (di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'art. 702-ter c.p.c.), insomma, può porsi soltanto nel primo grado di giudizio e non anche nel grado di appello, stante l'applicabilità necessaria del rito ordinario in seconde cure.

La conclusione della impossibilità di operare il mutamento del rito, peraltro, non comporta che, necessariamente, la Corte di appello dovesse giungere ad una declaratoria di inammissibilità della domanda, irrualmente proposta con il rito sommario in primo grado, ove l'opzione del mutamento del rito non venne adottata.

Infatti, le violazioni in tema di rito, salva espressa previsione di inammissibilità – come nel caso di cui all'art. 702-ter, comma 2, c.p.c., ritenuto, però, come già detto, non riferibile al caso di specie – non possono comportare la nullità della sentenza (o dell'ordinanza, come nel caso) se non sia stato dedotto uno specifico pregiudizio derivante dall'adozione del rito erroneo⁴.

Ne consegue che, neppure essendo prevista come ipotesi di rimessione al primo giudice quella della erroneità del rito adottato in primo grado, la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere nel merito l'appello di ZZZ.

A tale proposito non può essere invocata la formazione del giudicato discendente dalla sentenza 18.5.2011 del Tribunale di Bari, resa *inter partes* sul problema dell'ammissibilità del rito sommario avente ad oggetto una domanda in materia locatizia.

Trattandosi di sentenza meramente processuale, essa produce effetti unicamente nell'ambito del giudizio in cui è resa (giudicato interno) e non può avere effetti preclusivi nei confronti di altri giudizi fra le medesime parti⁵. Nemmeno qualora nel successivo giudizio si agiti la medesima questione processuale già risolta con effetto di giudicato, ma solamente interno, fra le stesse parti.

Resta assorbito il successivo motivo di ricorso.

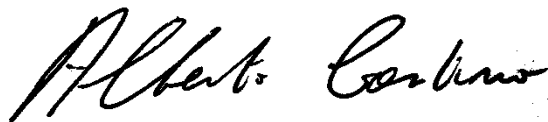
Il Pubblico Ministero, pertanto

CHIEDE

che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il motivo 1) di ricorso.

Roma, 3 febbraio 2020

Il Sostituto Procuratore Generale
Alberto CARDINO



³ Cass. Sez. II, 24379/2019. Sez. I, 8757/2018. Sez. VI-1, 18022/2015; 26326/2014; 14502/2014.

⁴ Cass. Sez. L, 7199/2018. Sez. III, 1448/2015; 10286/2009; 19942/2008; 11903/2008; 10341/2005. Sez. I, 13751/2003.

⁵ Cass. Sez. I, 22212/2004. Sez. III, 17248/2003. Sez. VI-L, 10641/2019. Sez. V, 7303/2012.